



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 293

Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 2 luglio 2024

**INDICE****Commissioni permanenti**2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	10

9<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	18
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	27

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 2 luglio 2024

**Plenaria**

**165<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri.** – *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

**(163) GASPARRI.** – *Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

**(245) Isabella RAUTI e MALAN.** – *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*

**(475) ROMEO e altri.** – *Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, e 10<sup>a</sup>. Ricorda altresì che gli emendamenti presentati al disegno di legge 824 sono stati pubblicati nel resoconto della seduta del 25 giugno scorso e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.6 e 1.14, a prima firma della senatrice Lopreiato.

Invita i senatori che hanno presentato emendamenti a procedere, se ritengono, alla loro illustrazione. Ricorda al riguardo che, poiché il dise-

gno di legge è composto da un unico articolo, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, si svolgerà su tutti gli emendamenti presentati un'illustrazione da parte dei presentatori per cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che sottolinea come sia del tutto ingiustificata la fretta con la quale la Commissione vuole approvare un provvedimento che, anche dalle audizioni risulta essere molto problematico anzitutto sul piano giuridico, senza che peraltro vi sia alcuna calendarizzazione da parte dell'Assemblea prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. Esprime pertanto un giudizio fortemente negativo anche sulla convocazione della seduta notturna di stasera, del tutto incomprensibile data l'assenza di calendarizzazione. Invita pertanto i Gruppi di maggioranza ad una riflessione su questo tema.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si unisce alle riserve espresse dalla senatrice Lopreiato sui lavori della Commissione posto che il provvedimento non sarà in alcun modo esaminato dall'Assemblea prima dell'estate. La logica che presiede tutta questa accelerazione è pertanto incomprensibile. Fa notare peraltro che la relatrice è in missione per conto del Senato e questa accelerazione, anche nei suoi riguardi, non appare cortese e del tutto ingiustificata.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni dei senatori che lo hanno preceduto, ritiene a sua volta incomprensibile che vi sia un'accelerazione dell'approvazione di questo provvedimento senza la sua calendarizzazione in Assemblea mentre nessun lavoro stanno svolgendo le Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sui disegni di legge relativi al fine vita al loro esame, posto che quello a sua prima firma è stato calendarizzato per la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva dell'Assemblea.

Il presidente SISLER, rispondendo alle obiezioni avanzate dai senatori intervenuti, sottolinea come il calendario dei lavori della Commissione, deciso dall'Ufficio di Presidenza sia stato ampiamente annunciato la settimana scorsa avendo fatto presente il Presidente Bongiorno in più occasioni che si sarebbe passati all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti presentati. Fa presente che la relatrice, essendo in missione per conto del Senato, può ben essere temporaneamente sostituita dal senatore Rastrelli, che ha concordato con lei la linea di condotta da seguire avendo peraltro egli stesso partecipato a tutti i lavori della Commissione sia di carattere informale che in sede plenaria.

Invita quindi a procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per illustrare l'unico emendamento 1.1, soppressivo dell'intero testo, non avendo presentato il suo Gruppo nessun'altra proposta di modifica, in quanto il disegno di legge

approvato dalla Camera è profondamente ideologico e molto discutibile sul piano giuridico, e risulta quindi difficile da modificare nella sua impostazione originaria. Nelle audizioni informali, infatti, sono stati messi in rilievo molti aspetti di dubbia costituzionalità come quello relativo per esempio alla doppia incriminazione. Vi sono molti Paesi, e tra questi anche Paesi dell'Unione europea, in cui la tecnica della maternità surrogata è considerata perfettamente legittima. Il Portogallo e la Grecia ne sono due esempi. Il suo Gruppo ha ritenuto pertanto che presentare emendamenti che allargassero il perimetro della proposta in esame sarebbe stato inutile dato che questi temi avrebbero avuto bisogno di un approfondimento che non sarebbe stato in alcun modo possibile. L'unico tema che si sarebbe dovuto affrontare in maniera decisa è quello della condizione giuridica dei minori nati con la tecnica della surrogazione di maternità. Il suo Gruppo si riserverà tuttavia di valutare gli emendamenti che altri Gruppi hanno presentato e che eventualmente tocchino questo tema.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2 a prima firma del senatore Patuanelli sottolineando che, a differenza del Gruppo del Partito Democratico, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno allargare il tema della maternità surrogata anche ad una serie di altri aspetti contenuti nella legge n. 40 del 2004 sempre in relazione al tema della surrogazione di maternità. La sua parte politica è infatti fermamente convinta che sui temi della maternità e sulle tecniche di procreazione a cui la legge n. 40 fa riferimento la società civile sia certamente molto più avanti, delle disposizioni proposte dall'attuale maggioranza con il disegno di legge 824. Questo vale anche e soprattutto per la tecnica della gestazione per altri che, anche dal punto di vista terminologico, è molto più corretta di quella utilizzata dal provvedimento che fa riferimento invece alla maternità surrogata. Ritiene inoltre di condividere tutte le osservazioni avanzate dal senatore Bazoli sul tema della doppia incriminazione e la sua parte politica ha cercato di migliorare il testo proposto dalla maggioranza non tanto sul piano dell'istituzione di un reato universale, che giuridicamente ha poco senso, ma soprattutto per intervenire sulle norme del codice penale ed in particolare sull'articolo 600 e sull'articolo 601 per sanzionare lo sfruttamento di esseri umani attraverso la tratta e la vendita degli organi.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) interviene a sua volta per illustrare l'unico emendamento, soppressivo del testo, presentato dal suo Gruppo, in quanto il disegno di legge, lungi dal voler intervenire in maniera adeguata per tutelare la dignità delle donne in caso di sfruttamento del loro corpo, ha solamente una funzione propagandistica con l'introduzione di un reato universale che non potrà mai essere accertato.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nell'illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 da lui presentato, sottolinea ancora una volta la ripetuta contraddittorietà tra le affermazioni del Ministro della

giustizia che ogni volta nelle sue esternazioni si dichiara contrario al carcere e all'aumento delle pene, e l'azione sistematica della maggioranza di Governo che introduce nel codice reati di ogni tipo che hanno invece l'effetto di aumentare la popolazione carceraria. Ciò è particolarmente vero, e risulta ormai dalle statistiche, in particolare per i minori, i cui numeri sono molto aumentati ad esempio dopo l'approvazione del decreto-legge cosiddetto Caivano. Quella del Governo è dunque una schizofrenia ai limiti dell'imbroglio e questo va spiegato con chiarezza all'opinione pubblica. Anche la recente approvazione da parte della Commissione giustizia del reato di sciacallaggio in caso di calamità naturali serve solo a coprire l'assenza di ristori alle popolazioni alluvionate. Quello proposto dal disegno di legge in esame, peraltro, rappresenta il secondo reato universale introdotto nell'ordinamento, dopo quello del decreto-legge cosiddetto Cutro che fin qui non ha prodotto effetti di alcun genere, come succederà anche con la surrogazione di maternità. Un reato universale, peraltro, dovrebbe essere riservato a condotte offensive ben più gravi mentre lo si ascrive ad un reato bagatellare, che nell'ordinamento viene punito con due anni di carcere. La sua opposizione a questa norma è pertanto assoluta perché rappresenta la quintessenza della propaganda e dell'ideologia: tutto ciò accade perché le modifiche al codice penale non hanno oneri e il Governo, per mancanza di risorse finanziarie non può fare nient'altro. La cosa grave è che con questo metodo di procedere nel frattempo è stata smantellata la giustizia minorile che rappresentava un fiore all'occhiello dell'ordinamento italiano e ciò è imperdonabile.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua prima firma sottolineando che l'attenzione maggiore del suo Gruppo nel proporli è stato quello anzitutto di tutelare la dignità e la salute delle donne e intervenire sull'articolo 600 e sull'articolo 601 del codice penale, proprio al fine di evitare che la gestazione per altri possa tradursi in una costrizione che ne lederebbe la dignità umana e perché l'offensività di questa condotta per il suo disvalore verrebbe punita con la pena che merita.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) illustra quindi tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria. In particolare ritiene necessario premettere che a partire dall'approvazione della legge n. 194 del 1978, che ha riconosciuto alle donne in diritto ad una maternità consapevole e conseguentemente il diritto all'interruzione di gravidanza, ha cambiato fortemente la concezione della donna nella società che non più considerata unicamente come persona dedicata alla nascita e alla cura dei figli. Da quel momento il concetto di maternità è molto cambiato rispetto a quello di gestazione. E su ciò si innestano le pratiche di procreazione assistita che, introdotte con la legge n. 40, si stanno rapidamente evolvendo per il progredire della scienza anche in questo settore. Uno degli emendamenti pertanto vuole proprio sottolineare che la maternità e la gestazione non sono affatto la stessa cosa perché la maternità è un concetto più ampio

mentre la gestazione può essere anche quella di una donna che dona il proprio utero per consentire ad un'altra coppia il diritto alla genitorialità. Sottolinea quindi che l'intento del suo Gruppo è anzitutto quello di difendere la vita, anche quella che nasce con queste tecniche procreative posto che alcune coppie non potrebbero in altro modo diventare genitori. Quando da parte della gestante vi è un atto di donazione volontaria per un'altra coppia l'importante è garantire in maniera assoluta la libertà di questa donna. Va inoltre sottolineato che questo tipo di procreazione assistita è prevalentemente utilizzata da coppie eterosessuali che mettono a disposizione la gran parte del patrimonio genetico del bimbo che nascerà. Ormai i bambini nati con questa tecnica cominciano ad essere molto numerosi e l'altro aspetto che il provvedimento non affronta è la loro tutela rispetto a tutti gli altri bambini. Auspica pertanto che i Gruppi di maggioranza abbiano un atteggiamento non pregiudiziale e ostile nei riguardi delle proposte avanzate dal suo Gruppo.

La senatrice MAIORINO (M5S) illustra tutti gli emendamenti a sua prima firma e quelli a prima firma della senatrice Bilotti, richiamandosi anzitutto alla questione generale sottolineata dal senatore Bazoli circa l'inapplicabilità oggettiva della norma che in realtà ha finalità prevalentemente propagandistiche. La soluzione che si propone a due genitori che non possono avere figli di adottarli, vietando loro di ricorrere a questa tecnica di procreazione, non è ragionevole e la risposta alle preoccupazioni avanzate dalla maggioranza circa la compromissione della dignità femminile hanno un sapore di carattere strumentale e propagandistico oltre che di mancanza di attenzione nei riguardi dei bambini che con questa tecnica continueranno comunque a nascere. La sua parte politica ritiene infatti indispensabile che in una situazione di inverno demografico come quella in cui si trova l'Italia tutti questi vincoli e questi divieti siano davvero incomprensibili. Il suo Gruppo ritiene che sia indispensabile consentire a tutte le donne che lo vogliono di diventare madri e non è certo regalando soldi pubblici alle associazioni antiabortiste che potranno entrare nei consultori né, ancor meno, dando alle donne che intendono abortire dei denari per evitare che ciò non accada, in questo modo ledendo davvero la loro libertà e quindi la loro dignità che si potrà realizzare questo obiettivo.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) illustra quindi l'emendamento 1.0.1 volto a risolvere il problema della registrazione dei bambini che nascono con la tecnica della surrogazione di maternità, dalla quale non deve mai derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore. L'emendamento peraltro, proprio perché ciascun bambino deve avere le opportunità di tutti gli altri bambini, prevede che siano garantiti gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale con i genitori che hanno utilizzato la tecnica della maternità surrogata.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.15 facendo presente che il reato riferibile alla commercializzazione di gameti ed embrioni ha oggi, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), una portata diversa rispetto a quella che gli riconosceva il legislatore nel 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata.

La legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato. Richiamando la direttiva 2004/23/CE, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane e che impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione ha affermato che l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione. L'emendamento, quindi, ha lo scopo di aggiornare la disposizione prevista dalla legge 40 alla più aggiornata prassi giurisprudenziale nonché alla sentenza del giudice delle leggi.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 1.18 e rinuncia all'illustrazione.

Il PRESIDENTE chiede al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte di modifica avanzate da tutti i Gruppi.

Il vice ministro SISTO invita i Gruppi a ritirare gli emendamenti altrimenti il parere è contrario come quello espresso dal relatore su tutte le proposte emendative.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 01.1 il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene in dichiarazione di voto contrario in quanto il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta un punto di equilibrio rispetto al quale l'emendamento in questione aprirebbe problemi non adeguatamente affrontati.

Interviene quindi in dichiarazione di voto il senatore SCALFA-ROTTO (*IV-C-RE*) che sottolinea come la maggioranza abbia in sé una rilevante contraddizione posto che l'emendamento 01.1 affronta temi per i quali il relatore ha espresso una ferma contrarietà.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), intervenendo a sua volta in dichiarazione di voto, sottolinea come vi sia un problema politico evidente all'interno della maggioranza; peraltro l'emendamento presentato dal gruppo della Lega contiene molti dei temi cari alla sua parte politica, soprattutto in relazione alla tutela dei minori che comunque deve essere sempre tenuta presente, anche quando i bambini nascono dalla pratica della maternità surrogata.

Interviene in dichiarazione di voto anche la senatrice CASTELLONE (*M5S*) che sottolinea a sua volta come l'emendamento in questione rappresenti un chiaro problema politico della maggioranza che manifesta sovente scarsa attenzione ai diritti delle persone. Auspica dunque che sia accolto il monito di Marina Berlusconi che ha recentemente invitato ad avere rispetto per i diritti civili e la libertà di scelta delle persone anche da parte dell'attuale maggioranza.

In qualità di relatore, il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea che il suo parere rimane contrario perché l'emendamento in esame è asistemático rispetto al disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge n. 824, infatti, ha inteso essere armonico con l'ordinamento vigente e anche con le sentenze della Corte costituzionale, cosa che sarebbe contraddetta dall'approvazione dell'emendamento in questione e che renderebbe necessari ulteriori approfondimenti.

Il senatore BERRINO (*FdI*), pur condividendo alcuni principi contenuti nell'emendamento, ne chiede tuttavia l'accantonamento per un esame più approfondito e per non creare un'aporia nei confronti dell'articolo approvato dalla Camera.

Interviene quindi la senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) che ribadisce come l'adozione possa essere un'alternativa assai valida rispetto a quella del cosiddetto utero in affitto, pratica sulla quale dichiara la propria contrarietà.

Il vice ministro SISTO ritiene che l'accantonamento possa essere accolto per un approfondimento della questione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) firmataria dell'emendamento dichiara di condividere la richiesta del senatore Berrino per un supplemento di riflessione.

Il presidente SISLER avverte che sono iniziati i lavori dell'Aula: propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta già

convocata per oggi, ricordando che peraltro deve essere ancora svolto l'intervento del senatore Potenti che ha chiesto la parola.

La senatrice CASTELLONE (M5S) ritiene che l'accantonamento dell'emendamento dopo le dichiarazioni di voto rappresenti una violazione del Regolamento in quanto le votazioni iniziate non possono essere interrotte.

Il senatore BERRINO (Fdl) ribadisce la necessità di un ulteriore approfondimento sull'emendamento, condivisa anche dal rappresentante del GOVERNO.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## **Plenaria**

### **166<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri.** – *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

**(163) GASPARRI.** – *Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

**(245) Isabella RAUTI e MALAN.** – *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*

**(475) ROMEO e altri.** – *Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il PRESIDENTE ricorda che nella prima seduta pomeridiana sono stati illustrati tutti gli emendamenti e che sono stati espressi i pareri da parte del relatore facente funzioni, senatore Rastrelli (parere contrario su tutti gli emendamenti), e da parte del Governo (invito al ritiro o parere contrario su tutti gli emendamenti).

In sede di esame dell'emendamento 01.1 sono state effettuate le dichiarazioni di voto dei senatori Zanettin, Scalfarotto, Bazoli, Maria Domenica Castellone e Giovanna Petrenga e che, su impulso del senatore Berrino, il Governo ha condiviso una proposta di accantonamento, accolta altresì dalla senatrice Stefani, firmataria dell'emendamento. Ricorda inoltre che aveva chiesto di parlare il senatore Potenti e chiede se intenda intervenire.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ribadisce che l'aver accantonato al termine della prima pomeridiana l'emendamento 01.1 è stata una forzatura del Regolamento in quanto già erano iniziate le dichiarazioni di voto, e critica inoltre la decisione di chiudere la seduta frettolosamente per l'inizio dei lavori in Assemblea.

Si associa alle osservazioni avanzate dal senatore Bazoli il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), stigmatizzando la decisione della Presidenza di accantonare la votazione dell'emendamento 01.1 dal momento che se esso fosse stato posto in votazione l'esito della medesima non sarebbe stato scontato, mettendo quindi in difficoltà la maggioranza.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea che se posto ai voti quell'emendamento sarebbe certamente stato approvato, rappresentando ciò una brutta figura delle forze della maggioranza che, evidentemente, su questi temi non hanno ancora raggiunto un vero accordo.

Il senatore SISLER (*FdI*) sottolinea che non vi è stata alcuna forzatura dato che prima della votazione dell'emendamento mancava ancora un intervento per il quale sarebbe stato necessario altro tempo non a disposizione della Commissione, dal momento che i lavori dell'Assemblea erano già iniziati.

Il PRESIDENTE fa presente che non vi è stata alcuna forzatura, richiamando la diversa formulazione dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento del Senato, che disciplina le dichiarazioni di voto – fase prima della votazione – e dell'articolo 110 del Regolamento medesimo, che disciplina invece la fase della votazione, che non può essere interrotta.

Si passa quindi alle votazioni.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare l'emendamento 01.1 per trasformarlo in un ordine del giorno che mette a disposizione della Presidenza.

Il PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno G/824/2/2 (già em. 01.1) in distribuzione, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna ed esaminato successivamente.

Sull'emendamento 1.1 interviene quindi in dichiarazione di voto il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) che, richiamando l'illustrazione già svolta sull'emendamento in questione sottolinea come la proposta soppressiva dell'articolo 1 sia l'unica presentata dal suo Gruppo in quanto la contrarietà che esso esprime è proprio nel merito del disegno di legge soprattutto per ragioni di carattere tecnico-giuridico. Tali criticità sono state bene illustrate dagli esperti auditi nel ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione. Sono infatti numerosi gli elementi di carattere anche costituzionale che rendono difficilmente applicabile una norma che si distingue soprattutto per avere un carattere propagandistico, di manifesto ideologico contro la surrogazione di maternità, che già l'ordinamento punisce come reato.

Interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, di identico contenuto all'emendamento 1.1, la senatrice CASTELLONE (*M5S*) che nell'annunciare il voto favorevole alla soppressione dell'articolo unico del disegno di legge sottolinea come il reato universale che il provvedimento prospetta confligga non solo con il diritto interno e internazionale ma anche con le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che su questo tema negli ultimi anni hanno fatto chiarezza su come il Parlamento dovrebbe procedere. Il suo Gruppo, oltre a prevedere la soppressione dell'articolo 1, ha infatti presentato una serie di emendamenti che più opportunamente intervengono sul divieto di sfruttamento e commercializzazione del corpo femminile anche in relazione alla maternità surrogata introducendo modifiche agli articoli del codice penale relativi alla tratta di essere umani e alla riduzione in schiavitù.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) annuncia quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.4, identico agli emendamenti 1.1 e 1.2, per sottolineare ancora una volta la deriva panpenalistica che questa maggioranza ha preso dall'inizio della legislatura. Ribadisce infatti che punire come reato universale un reato che nell'ordinamento interno ha una connotazione bagatellare, non trattandosi di reati gravissimi come il genocidio o la tratta di essere umani, ha soltanto una finalità di natura propagandistica. Ricorda ancora una volta che l'altro reato universale sempre istituito da questa maggioranza è quello relativo alla persecuzione degli scafisti che trasportano immigrati illegalmente, che non sembra aver dato alcun frutto almeno fino a questo momento. Tutta l'azione politica e legislativa ha una valenza di carattere propagandistico data l'impossibilità o l'incapacità di questo Governo a fare vere riforme, anche per assenza di risorse. Il diritto penale, da questo punto di vista, non costa nulla e pazienza se si interviene del tutto inopinatamente sulla libertà delle per-

sone. Pur consapevole che sul tema vi sono sensibilità differenti anche all'interno del suo Gruppo, personalmente condivide quanto sottolineato dalla senatrice Castellone circa la necessità di tutela dell'autodeterminazione delle donne da un lato e la salvaguardia del corpo femminile dello sfruttamento dall'altro ricordando per di più la discriminazione che questa legge pone in essere nei riguardi delle coppie omosessuali maschili che, contrariamente al principio generale vigente nel diritto penale, ove accedessero alla maternità surrogata anche in Paesi dove essa è consentita, dovranno autodenunciarsi una volta rientrati in Italia. La norma ha cioè una natura intrinsecamente discriminatoria.

Interviene quindi la senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) che esprime il voto favorevole del suo Gruppo che, come quello del Partito Democratico, ha presentato un unico emendamento soppressivo, l'1.3 identico agli altri già ricordati, sottolineando ancora una volta che la norma ha un carattere propagandistico esattamente come quella del reato universale inserito nel cosiddetto decreto-legge Cutro, che fin qui non ha prodotto effetti apprezzabili.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), associandosi agli interventi svolti dai senatori che l'hanno preceduta, esprime il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti richiamati rilevando peraltro l'impossibilità ad accettare la genitorialità per le coppie eterosessuali, che sono quelle che in maggioranza utilizzano la tecnica della surrogazione di maternità. La norma in questione rappresenta pertanto un contenitore vuoto che non avrà alcun reale effetto. Dichiarò infine di appoggiare la propria firma all'emendamento 1.1.

Posti congiuntamente ai voti, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono respinti.

Il PRESIDENTE ricorda che si passa al voto dell'emendamento 1.5 sul quale c'è un invito al ritiro del rappresentante del Governo e un parere contrario del relatore Rastrelli.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in questione esprimendo il più vivo sconcerto per la proposta in esso contenuta di incriminare anche il pubblico ufficiale che iscrivesse il nato da maternità surrogata nei registri dello stato civile. Come potrebbe l'ufficiale dello stato civile negare questa registrazione? Come può questo ufficiale, nel caso per esempio di genitori eterosessuali, capire se il neonato sia stato concepito attraverso la tecnica della maternità surrogata? La verità è che la norma rivela la volontà discriminatoria di questa maggioranza nei riguardi delle coppie dello stesso sesso che, come ricordato anche dal senatore Scalfarotto, dovrebbero autodenunciarsi. E questa discriminazione riguarda anche la libertà delle donne che viene ricondotta ad una vecchia concezione pater-

nalistica mai tramontata nella quale viene loro imposta una morale di parte, peraltro attraverso norme inutilmente e ingiustamente punitive.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in questione dal momento che esso avrebbe effetti devastanti soprattutto nei riguardi del superiore interesse del minore che Convenzioni internazionali e sentenze della Corte costituzionale impediscono e che dovrebbero costringere il Parlamento a dare tutela ai minori che nascono con il sistema della gestazione per altri.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica sottolinea come vi siano condotte assai più lesive di quella individuata dall'emendamento per avere pene edittali così alte come quelle ivi proposte. Peraltro, anche in questo caso, esattamente come per l'articolo 1 del disegno di legge, queste norme hanno l'effetto di mettere il Paese in situazione difficile nei confronti di Paesi amici. Ricorda al riguardo le affermazioni preoccupate del *premier* canadese quando il Presidente del Consiglio si è recato in visita in Canada sul rispetto dei diritti civili nel nostro Paese proprio con riferimento alla maternità surrogata, che invece in quel Paese è legale. Questo emendamento 1.5 somiglia alla morale di alcune brutte favole in cui si vuole togliere il figlio al genitore biologico per darlo in adozione. Questa sì che rappresenta una violazione di quel concetto di continuità naturale che l'articolo 29 della Costituzione attribuisce alla famiglia, in qualunque modo essa sia composta.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.6 è stato ritirato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.7.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle su questo emendamento che, lungi dall'istituire un nuovo reato universale interviene in modo molto più appropriato ed efficace sugli articoli 600 e 601 del codice penale affinché vi sia un'assoluta tutela del corpo femminile dall'eventuale sfruttamento anche in caso di maternità surrogata.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.7 in quanto la proposta si rivela molto più efficace nella distinzione tra le donne che sono costrette a mettere a disposizione il proprio utero per una maternità non scelta, e che pertanto agiscono in uno stato di costrizione, dalle donne che invece lo fanno in maniera libera e consapevole. Richiama a questo riguardo il famoso *slogan* delle femministe degli anni '70: « l'utero è mio e lo gestisco

io ». Quello *slogan* non voleva rappresentare una libertà egoistica della donna ma si opponeva piuttosto ad una visione patriarcale della società che riteneva il corpo delle donne, anche attraverso la gravidanza, un oggetto di cui servirsi a meri fini riproduttivi: l'unico destino delle donne era fare figli. Lì esisteva una violenza gravissima che toglieva dignità all'autodeterminazione femminile. L'emendamento, invece, individua quelle forme di costrizione che rappresentano davvero una violenza grave che deve essere punita duramente.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.7, sottolinea a sua volta la necessità di distinguere tra sistemi di costrizione della donna a utilizzare il proprio corpo anche per la maternità surrogata e la sua libertà di autodeterminazione nel voler donare una parte di sé per la nascita di un bambino che sarà affidato ai genitori che, nella gran parte dei casi, forniscono il patrimonio biologico del neonato. Dichiarò pertanto di condividere quanto affermato dal senatore Scalfarotto circa il significato di quello *slogan* degli anni '70 contro una concezione patriarcale del corpo femminile. Utilizzare il concetto di tutela della dignità umana della donna come ragione per l'approvazione della norma proposta dal disegno di legge n. 824 è in realtà molto sospetta e rivela, al contrario, un accanimento sulla libertà del corpo femminile e quindi contro le donne.

Il senatore BERRINO (*FdI*) si dichiara stupito di riascoltare nel dibattito vecchi *slogan* degli anni '70 che riteneva relegati ad un tempo passato. Ritene inoltre che sia un errore considerare la maternità surrogata come la donazione di un organo. Un figlio, infatti, non è soltanto della madre. Peraltro non tutte le donne sono d'accordo con queste tecniche. Annuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.7 che non tutela abbastanza la dignità femminile.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) sottolinea come il tema che la Commissione sta discutendo sia davvero molto delicato, toccando in modo assai diverso la sensibilità di ciascuno; anche nel suo Gruppo, infatti, non esiste un orientamento unitario e neanche lui è personalmente favorevole ad una gestazione per altri mercificata perché ciò rappresenterebbe certamente un'offesa grave alla dignità femminile. Quando però questa rappresenta un dono consapevole è certamente accettabile. Sottolinea inoltre quello che nel provvedimento è del tutto assente: un'umanità che possa interessarsi anche alla sorte dei minori concepiti con questa tecnica e che pretermette l'esigenza di un intervento propagandistico a qualunque altra considerazione. Lo *slogan* degli anni '70 ricordato dal senatore Scalfarotto era un elemento di liberazione della donna di cui i Gruppi di maggioranza sembrano non aver ancora colto il senso. L'assenza di libertà del corpo femminile è, infatti, il patrimonio di una società chiusa e patriarcale che bene rappresenta una Presidente del Consiglio priva della comprensione umana necessario ad affrontare questo tema e che coltiva una

visione tolemaica di sé. Il suo invito, pertanto, è quello di una maggiore umiltà nell'osservare i fenomeni sociali, senza la pretesa di volerli piegare ad un unico punto di vista ed esprime l'auspicio di una visione più laica e tollerante del Paese che il Presidente del Consiglio dice di voler governare a nome di tutti.

Posto ai voti l'emendamento 1.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

---

---

**ORDINE DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 824**

**G/824/2/2 (già emdt 01.1)**

ROMEO, STEFANI, POTENTI

Il Senato

premessò che:

la maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative anche legislative e di sensibilizzazione volte al contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 2 luglio 2024

**Plenaria**

**144<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che al termine della seduta di ieri sono rimasti accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché gli emendamenti: 1.200 (testo 2), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.40, 1.45, 1.61/1, 1.61/2, 1.61, 1.87, 1.88, 1.109, 1.110, 1.111, 1.0.11, 2.29, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.400 e relativi subemendamenti, 3.0.8, 3.32, 4.0.100 (testo 2), 6.17, 9.0.1 e relativi subemendamenti, 10.11 (testo 2) e relativi subemendamenti, 10.12 e relativi subemendamenti, 10.0.14, 11.3, 11.13, 15.0.9, Coord.1. Comunica che l'emendamento 10.12 è stato ritirato, con conseguente decadenza di tutti i subemendamenti.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1138/10/9, G/1138/11/9, G/1138/12/9 e G/1138/13/9, pubblicati in al-

legato, derivanti dalla trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 1.37, 1.92, 2.39 e 3.35.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti e sui subemendamenti riferiti all'articolo 10 rimasti accantonati, su cui l'istruttoria può dirsi conclusa.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.14, mentre subordina il parere favorevole sull'emendamento 10.11 (testo 2) a una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario su tutti i subemendamenti a quest'ultimo riferiti.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutte le suddette proposte emendative.

Dopo che i RELATORI, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, hanno riformulato l'emendamento 10.11 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, sono posti distintamente in votazione e respinti, per le parti compatibili con la nuova formulazione, i subemendamenti 10.11 (testo 2)/7, 10.11 (testo 2)/10, 10.11 (testo 2)/11 e 10.11 (testo 2)/13, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti i subemendamenti 10.11 (testo 2)/8, 10.11 (testo 2)/9 e 10.11 (testo 2)/12.

L'emendamento 10.11 (testo 3), posto in votazione, viene invece approvato.

Dopo che i senatori dei Gruppi della Lega e di Forza Italia vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 10.0.14 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo la predetta disposizione.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, che esprime parere favorevole sull'emendamento 5.200. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.97, a condizione che esso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 5.15, con conseguente accantonamento di tutte le proposte emendative che resterebbero precluse o assorbite dalla sua eventuale approvazione (5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 e 5.30). Chiede altresì di accantonare gli emendamenti 5.72, 5.73, 5.74,

5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83 e 5.84. Propone, infine, l'accantonamento degli emendamenti 5.89 (testo 2) e 5.0.31, delle identiche proposte emendative 5.0.41 e 5.0.42, nonché degli emendamenti 5.91, 5.0.40 e 5.0.45.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, con invito ai senatori proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza a ritirarli.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione conviene sulle richieste di accantonamento del rappresentante del Governo.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 5.6, 5.38, 5.39, 5.44, 5.49, 5.53, 5.58, 5.60, 5.61, 5.64, 5.85, 5.88, 5.90, 5.114 e 5.0.36.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 5.9 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1138/14/9, pubblicato in allegato, nonché l'emendamento 5.98.

Anche la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del Governo, ritira gli emendamenti 5.10, 5.14, 5.31, 5.32, 5.43, 5.48, 5.67, 5.86, 5.104, 5.108, 5.113, 5.0.10, 5.0.16 e 5.0.30, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, l'emendamento 5.52.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.34.

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) sottoscrive tutte le proposte emendative all'articolo 5 della senatrice Fregolent.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 5.1 e 5.2, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.3 ad essi identico.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.7 e 5.8.

Posto ai voti, l'emendamento 5.200 viene approvato.

Sono poi distintamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 5.11 e 5.12, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.13, 5.33, 5.35, 5.36, 5.37 e 5.40.

Dopo che i senatori del Gruppo del Partito Democratico hanno aggiunto la firma all'emendamento 5.42, poste congiuntamente in votazione, sono respinte le identiche proposte emendative 5.41 e 5.42.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.45, 5.46, 5.47, 5.50, 5.51, e, a seguito di votazione congiunta, gli identici emendamenti 5.54 e 5.55.

Dopo che l'emendamento 5.56 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.57, 5.59 e 5.62.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.63, 5.65 e 5.71, vengono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 5.66 e 5.87.

Il PRESIDENTE ricorda che resta accantonata, in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 1.88, la proposta emendativa 5.89 (testo 2) e che resta altresì accantonato l'emendamento 5.91.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 5.95 e 5.96.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta del Governo di riformulare l'emendamento 5.97 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, previa aggiunta di firma del senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), posto in votazione, viene approvato.

A seguito di votazioni congiunte, sono indi respinti gli identici emendamenti 5.99 e 5.100, gli ulteriori identici emendamenti 5.101 e 5.102, le proposte emendative – tra loro sostanzialmente identiche – 5.103 e 5.105, i tre identici emendamenti 5.106, 5.107 e 5.109, nonché le tre proposte emendative, sostanzialmente identiche tra loro, 5.110, 5.111 e 5.112.

Poste congiuntamente in votazione, sono poi respinte le identiche proposte emendative 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, nonché le ulteriori proposte 5.0.14 e 5.0.15, tra loro identiche. A seguito di votazione congiunta, sono altresì respinti gli identici emendamenti 5.0.17 e 5.0.20, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.0.19, ad essi identico.

Sono poi poste congiuntamente in votazione e respinte le identiche proposte emendative 5.0.21, 5.0.22 e 5.0.23.

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 12,55.*

Il PRESIDENTE rammenta che la votazione dell'emendamento 5.0.32 è preclusa dall'avvenuta approvazione dell'emendamento 1.96 e ricorda inoltre che gli emendamenti 5.0.40, 5.0.41 e 5.0.42 risultano accantonati in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 1.88.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

---

---

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

(al testo del decreto-legge)

**G/1138/10/9 (già em. 1.37)**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 1.37.

---

**G/1138/11/9 (già em. 1.92)**

CENTINAIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 1.92.

---

**G/1138/12/9 (già em. 2.39)**

CENTINAIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 2.39.

---

**G/1138/13/9 (già em. 3.35)**

TOSATO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 3.35.

---

**G/1138/14/9 (già em. 5.9)**

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge reca finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra;

sarebbe opportuno un chiarimento circa la portata applicativa del citato articolo, rispetto alle cui disposizioni era incerto se la nozione di « fotovoltaico » ricomprendesse anche il cd. « agrivoltaico »;

il riferimento, al comma 1, all'articolo 6-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 sembra sottintendere l'applicabilità del decreto anche a quest'ultimo tipo di impianto, in contrapposizione agli « impianti fotovoltaici con moduli su edifici » disciplinati alla successiva lettera *c*);

considerate le diverse letture date a questa disposizione, un riferimento esplicito pare necessario;

sarebbe opportuna una modifica della lettera *b*) considerato che molte aziende hanno presentato istanza per la realizzazione di impianti ai sensi del più datato, e più liberale, articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 inviando, in pendenza dell'adozione del decreto, istanze incomplete ma tali da poter ricadere ancora sotto la precedente disciplina;

se, da un lato, è importante salvaguardare le aspettative di chi, alla data di entrata in vigore del decreto, avesse già ottenuto il necessario provvedimento autorizzativo, dall'altro si ritiene che le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, proprio in quanto finalizzate alla circonvenzione del regime più restrittivo da esso introdotto, non siano da considerarsi meritevoli di tutela,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a fornire chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni citate in premessa.

---

## Art. 5.

### 5.97 (testo 2)

PAROLI, ROSSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte in-

terpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

### Art. 10.

#### 10.11 (testo 3)

##### I RELATORI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)". ».

---

**Plenaria****145<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che al termine della seduta di questa mattina sono rimasti accantonati gli emendamenti 1.200 (testo 2), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.40, 1.45, 1.61/1, 1.61/2, 1.61, 1.87, 1.88, 1.109, 1.110, 1.111, 1.0.11, 2.29, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.400 e relativi subemendamenti; 3.0.8, 3.32, 4.0.100 (testo 2), 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.89 (testo 2), 5.91, 5.0.31, 5.0.40, 5.0.41, 5.0.42, 5.0.45, 6.17, 9.0.1 e relativi subemendamenti; 11.3, 11.13, 15.0.9, Coord.1.

Comunica inoltre che è stato presentato l'ordine del giorno G/1138/15/9, pubblicato in allegato, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.31, mentre è stato ritirato l'ordine del giorno G/1138/9/9 (già 5.0.33).

Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sugli emendamenti sinora approvati.

Comunica che è stato ritirato l'emendamento 5.89 (testo 2) e dichiara inoltre l'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dell'emendamento 15.0.9.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 rimasti accantonati.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, il quale esprime parere favorevole sull'emendamento 1.61, nonché parere favorevole sugli emendamenti 1.200 (testo 2), 1.40 e 1.0.11, a condizione che gli stessi siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura.

Propone altresì che resti momentaneamente accantonato l'emendamento 1.45.

Si esprime poi in senso contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 rimasti accantonati, nonché sui subemendamenti 1.200 (testo 2)/1, 1.61/1 e 1.61/2. Formula, pertanto, un invito ai senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza a ritirare le proposte emendative su cui il parere è contrario.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione, con riferimento all'emendamento 1.45, conviene sulla proposta del rappresentante del Governo.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'indicazione del Governo, ritira gli emendamenti 1.9, 1.19 e 1.110, mentre il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.10, 1.14 e 1.17.

I RELATORI accolgono la proposta del rappresentante del Governo di riformulare l'emendamento 1.200 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che il subemendamento 1.200 (testo 2)/1 andrà comunque riferito all'1.200 (testo 3).

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) aggiunge la firma al subemendamento 1.200 (testo 2)/1, che, posto in votazione, viene respinto.

La senatrice NATURALE (*M5S*) riformula il proprio emendamento 1.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.200 (testo 3).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.200 (testo 3) e 1.5 (testo 2) sono approvati.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 risultano in parte assorbiti e in parte preclusi dalla predetta votazione. Risultano altresì assorbiti gli emendamenti 1.29 e 1.30.

Prende atto la Commissione.

In esito a votazioni congiunte, sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.7 e 1.8, gli ulteriori identici emendamenti 1.11 e 1.12, mentre, posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.15 e 1.16.

Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.25.

Dopo che, con votazione congiunta, sono stati respinti gli identici emendamenti 1.26 e 1.27, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.31.

Il senatore *POGLIESE (Fdi)* riformula l'emendamento 1.40, secondo le indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, viene accolto.

Posti distintamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 1.61/1 e 1.61/2, mentre viene approvato l'emendamento 1.61.

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.87 e 1.88, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.109 e 1.111.

Il senatore *GIACOBBE (PD-IDP)*, dopo avervi aggiunto la firma, accoglie la proposta del Governo di riformulare l'emendamento 1.0.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il *PRESIDENTE* rammenta che sulla stessa materia erano stati accantonati gli emendamenti 2.29, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21 che potrebbero essere riformulati in modo analogo all'1.0.11 (testo 2).

I senatori *FRANCESCHELLI (PD-IDP)*, *Silvia FREGOLENT (IV-C-RE)* e *PAROLI (FI-BP-PPE)* riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21 in testi 2, pubblicati in allegato, identici alla proposta emendativa 1.0.11 (testo 2).

Il *PRESIDENTE* fa presente che queste ultime riformulazioni sono più correttamente rinumerate 1.0.31 (già 2.0.19 (testo 2)), 1.0.32 (già 2.0.20 (testo 2)) e 1.0.33 (già 2.0.21 (testo 2)), pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli emendamenti 1.0.11 (testo 2), 1.0.31 (già 2.0.19 (testo 2)), 1.0.32 (già 2.0.20 (testo 2)) e 1.0.33 (già 2.0.21 (testo 2)).

Il PRESIDENTE avverte che dalla predetta votazione risulta assorbito l'emendamento 2.29.

Prende atto la Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2 rimaste accantonate, il sottosegretario LA PIETRA si esprime favorevolmente sul subemendamento 2.0.400/3, nonché sull'emendamento 2.0.400, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento 2.0.22, nonché su tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.400.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posto in votazione, risulta quindi respinto l'emendamento 2.0.22.

I RELATORI riformulano l'emendamento 2.0.400, secondo le indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti già presentati alla proposta 2.0.400 andranno riferiti alla sua riformulazione.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.0.400/1, 2.0.400/2, 2.0.400/4, 2.0.400/5, 2.0.400/6, 2.0.400/7, 2.0.400/8, 2.0.400/9, 2.0.400/10, 2.0.400/11 e 2.0.400/12, mentre, dopo che vi hanno aggiunto la firma i senatori dei Gruppi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, viene accolto il subemendamento 2.0.400/3.

Viene, infine, posto ai voti e approvato l'emendamento 2.0.400 (testo 2), come subemendato.

In relazione alle due proposte emendative riferite all'articolo 3 rimaste accantonate, il sottosegretario LA PIETRA si esprime favorevolmente sull'emendamento 3.0.8. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.32, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su entrambe le predette proposte emendative.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) riformula l'emendamento 3.32, secondo le indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

I senatori SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*), MINASI (*LSP-PSd'Az*) e Silvia FREGOLENT (*IV-C-RE*), i senatori dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia (che già non ne siano promotori) aggiungono la firma all'emendamento 3.32 (testo 2), che, posto ai voti, viene approvato.

Viene poi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.0.8.

Con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e dei RELATORI, è quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 4.0.100 (testo 2), in precedenza accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 rimasti accantonati.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, il quale si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 5.15, 5.72, 5.91 e 5.0.45, a condizione che essi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

Si esprime invece in senso contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, invitando i senatori proponenti dei Gruppi di maggioranza a ritirarli.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutte le predette proposte emendative.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 5.21, 5.23, 5.25, 5.26 e 5.29.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) e il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 5.24 e 5.0.42.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accoglie poi la proposta del sottosegretario La Pietra e riformula l'emendamento 5.15 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riformula il proprio emendamento 5.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.15 (testo 2).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 5.15 (testo 2) e 5.17 (testo 2) sono accolti.

Il senatore NAVE (*M5S*) aggiunge la firma agli emendamenti 5.20 e 5.27.

La senatrice NATURALE (*M5S*) e il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) aggiungono la firma, rispettivamente, agli emendamenti 5.16 e 5.22.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.22, 5.27, 5.28 e 5.30.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta del sottosegretario La Pietra e riformula l'emendamento 5.72 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riformula il proprio emendamento 5.75 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.72 (testo 2).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 5.72 (testo 2) e 5.75 (testo 2) sono accolti.

Il PRESIDENTE avverte che dalla predetta votazione risulta preclusa la votazione degli emendamenti 5.73, 5.74, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83 e 5.84.

Prende atto la Commissione.

I RELATORI, accogliendo la proposta del Governo, riformulano l'emendamento 5.91 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, viene accolto.

Sono indi posti in votazione e respinti gli emendamenti 5.0.40 e 5.0.41.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta del sottosegretario La Pietra e riformula l'emendamento 5.0.45 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto in votazione, risulta approvato.

Il sottosegretario LA PIETRA si esprime in senso favorevole all'emendamento 6.17 – unico emendamento rimasto accantonato riferito all'articolo 6 –, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Dopo avervi aggiunto la firma, la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), accedendo alla proposta del Governo, riformula l'emendamento

6.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e approvato.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 rimaste accantonate.

Il sottosegretario LA PIETRA subordina il parere favorevole sull'emendamento 9.0.1 a una riformulazione di cui dà lettura, mentre si esprime in senso contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I RELATORI, accogliendo le indicazioni del Governo, riformulano pertanto l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti già presentati alla proposta 9.0.1 si intendono comunque riferiti alla riformulazione 9.0.1 (testo 2), ad eccezione del 9.0.1/15 che decade a seguito della modifica al 9.0.1.

Posti distintamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 9.0.1/1, 9.0.1/2, 9.0.1/3, 9.0.1/4, 9.0.1/5, 9.0.1/6, 9.0.1/7, 9.0.1/8, 9.0.1/9, 9.0.1/10, 9.0.1/11, 9.0.1/12, 9.0.1/13, 9.0.1/14 e 9.0.1/16.

Viene, quindi, posto ai voti e approvato l'emendamento 9.0.1 (testo 2).

Con riferimento agli emendamenti rimasti accantonati riferiti all'articolo 11, il sottosegretario LA PIETRA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 11.13, mentre rivolge ai proponenti un invito a ritirare l'emendamento 11.3.

Si associano i RELATORI.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), ritira pertanto l'ordine del giorno 11.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1138/16/9, pubblicato in allegato.

Dopo che la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 11.13 è posto ai voti e approvato.

Il sottosegretario LA PIETRA formula, infine, un invito al proponente a ritirare l'emendamento 1.45, unico emendamento rimasto accantonato.

*La seduta, sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 19,40.*

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del Governo, ritira il suddetto emendamento.

Il PRESIDENTE fa presente che si sono concluse le votazioni delle proposte emendative, ad eccezione del Coord.1, che sarà votato nella giornata di domani. Avverte inoltre che sugli emendamenti approvati occorre attendere i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nella seduta di domani saranno inoltre esaminati gli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 luglio, delle ore 9, è sconvocata. La Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 11 e alle ore 13, come già previsto.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

(al testo del decreto-legge)

### **G/1138/15/9 (già em. 5.0.31)**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

nel testo del decreto-legge in esame sono previste, in particolare, misure di sostegno di specifici comparti agroalimentari;

nell'ambito di tali interventi, e a completamento dell'azione intrapresa dal Governo a favore di sistemi di tracciabilità degli alimenti, sarebbe auspicabile un intervento per una corretta informazione ai consumatori circa l'origine e la tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona,

impegna il Governo

ad adottare specifici atti normativi volti ad introdurre sistemi di tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona, fornendo al consumatore informazioni chiare e trasparenti circa l'origine delle suddette carni, che sono poi rese disponibili in tutti i supporti informativi adottati dal canale della ristorazione.

---

### **G/1138/16/9 (già em. 11.3)**

GARAVAGLIA, ROMEO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le

imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 11 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, in particolare sostituisce il comma 5 prevedendo che le risorse derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (invasi e risparmio acqua per usi agricoli) e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, siano destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione degli allegati *A-bis* e *A-ter*, parte integrante del presente decreto;

con la finalità di rendere pienamente operativi i suddetti interventi,

impegna il Governo

a riconsiderare fra le risorse di cui si prevede la ricognizione e rimodulazione anche quelle rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

---

## Art. 1.

### 1.200 (testo 3)

I RELATORI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo » inserire le seguenti: « , al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico »;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole da: « , anche contenendo gli effetti » fino a: « granchio blu (*Callinectes sapidus*), »;*

c) *al comma 2, dopo le parole: « almeno al 20 per cento » inserire le seguenti: « o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, ».*

---

**1.5 (testo 2)**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo » inserire le seguenti: « , al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico »;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole da: « , anche contenendo gli effetti » fino a: « granchio blu (*Callinectes sapidus*), »;*

c) *al comma 2, dopo le parole: « almeno al 20 per cento » inserire le seguenti: « o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, ».*

---

**1.40 (testo 2)**

BALBONI, POGLIESE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, al comma 2, dopo le parole: “e della pesca”, sono inserite le seguenti: “nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168.”. ».

---

**1.0.11 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

“i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

“3-*quinqüies*. Ai fini di cui al comma 3, lettera *i-ter*), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinqüies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.” ».

### 1.0.31 [già 2.0.19 (testo 2)]

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-*bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

“*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al

Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

“3-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 3, lettera *i-ter*), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.” ».

### 1.0.32 [già 2.0.20 (testo 2)]

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-*bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

“*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

“3-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 3, lettera *i-ter*), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-

Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100." ».

### **1.0.33 [già 2.0.21 (testo 2)]**

PAROLI, ROSSO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAF-FONI, POGLIESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modi-ficazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

*“i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'ar-ticolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

*“3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi del-l'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui*

alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100." ».

---

## Art. 2.

### 2.0.19 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-*bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

“*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

*b)* dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

“3-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 3, lettera *i-ter*), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.” ».

---

**2.0.20 (testo 2)**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

“*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

“3-*quinqües*. Ai fini di cui al comma 3, lettera *i-ter*), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinqües* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.” ».

**2.0.21 (testo 2)**

PAROLI, ROSSO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

“*i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

*i-ter*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

“3-*quinqües*. Ai fini di cui al comma 3, lettera *i-ter*), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinqües* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.” ».

**2.0.400 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di banca dati degli appalti in agricoltura)*

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'Istituto nazionale della previ-

denza sociale, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*) e *e*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente una attestazione di conformità.

4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere *d*) e *e*), rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto avvenuta in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

---

**Art. 3.****3.32 (testo 2)**

MALAN, POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, FREGOLENT, SALVITTI, MINASI, GERMANÀ

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« 8-bis. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, e ai commi 2 e 3.

8-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

---

**Art. 5.****5.15 (testo 2)**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 1, capoverso « 1-bis », primo periodo, dopo le parole: « a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), » inserire le seguenti: « incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, ».*

---

**5.17 (testo 2)**

PAROLI

*Al comma 1, capoverso « 1-bis », primo periodo, dopo le parole: « a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), » inserire le seguenti: « incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, ».*

---

**5.72 (testo 2)**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi. ».

---

**5.75 (testo 2)**

PAROLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi. ».

---

**5.91 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

“423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la

parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari”.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. ».

### 5.0.45 (testo 2)

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 5-bis.

*(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)*

1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: “che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027”.

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito. ».

**Art. 6.****6.17 (testo 2)**

PIROVANO, GIORGIS, BIZZOTTO

*Al comma 3, lettera b) capoverso « Art. 2-bis »:*

*al comma 1, sopprimere le parole: « per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana » e le parole « della medesima legge n. 157 del 1992 »;*

*al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana » con le seguenti: « Commissario straordinario di cui all'articolo 2 » e, al terzo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » inserire le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 1 » inserire le seguenti: « del presente articolo » e sostituire le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana » con le seguenti: « Commissario straordinario di cui all'articolo 2. ».*

---

**Art. 9.****9.0.1 (testo 2)**

I RELATORI

*Nel Capo III, dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)*

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo svi-

luppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al Fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziare sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministra-

zione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall’Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l’anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All’esito dell’inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell’Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell’Agenzia.

11. Il direttore dell’Agenzia provvede, altresì, all’adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell’incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell’inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

*a)* il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell’Agenzia;

*b)* un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell’Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

*c)* un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell’Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere *a)* e *b)* con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;

*d)* il regime previdenziale in godimento.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell’Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all’efficientamento dell’intervento pubblico in materia di

controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 14, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “il Ministero” sono sostituite dalla seguente: “AGEA”;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;” ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*  
« Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare ».

---

